



Reg. no Prev. n. 748

04 SET 2018

IL MAGISTRATO

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

CORTE DEI CONTI



0028687-08/08/2018-SCCLA-Y29PREV-A

Modalita' di nomina e regolamento di funzionamento della commissione tecnica per l'elaborazione delle proposte ai fini dell'adozione del "piano di gestione del rischio in agricoltura" di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e s.m.i.

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 23 aprile 2004, n.95, concernente "interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera 1), della legge 7 marzo 2003, n.38", così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 5-5-2008, n. 104 e dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.86 il 13 aprile 2018, che apporta modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102;

VISTI gli articoli 2, 2-bis, 3, 4, 9-bis, 11, 12, 14 che stabiliscono le modalità e le procedure per l'intervento pubblico a sostegno della copertura dei rischi agricoli;

VISTO in particolare l'art. 4;

RITENUTO di provvedere alla nomina della Commissione tecnica e all'approvazione del regolamento operativo;

VISTO il decreto ministeriale 30 luglio 2004, n. 102.324, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2004, prot. N. 1526, con il quale sono state stabilite le modalità di nomina della Commissione tecnica per la predisposizione del Piano assicurativo agricolo nazionale ed il regolamento di funzionamento;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 26 luglio 2018

DECRETA:

748



Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Capo I

Modalità di nomina della Commissione

Articolo 1

1. La Commissione tecnica per l'elaborazione delle proposte ai fini dell'adozione del "piano di gestione del rischio in agricoltura" di cui all'art. 4, comma 2, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e s.m.i, si compone dei seguenti membri:
 - un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;
 - tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
 - un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
 - un rappresentante della Cooperazione agricola;
 - un rappresentante dell'Associazione nazionale degli organismi collettivi di difesa (ASNACODI);
 - due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
 - un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
 - un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS).
2. Entro quindici giorni dalla notifica del presente Decreto, gli Enti e le associazioni di cui al comma 1, comunicano le designazioni al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale – DISR VI.

Capo II

Regolamento di funzionamento

Articolo 2

La Commissione tecnica, da convocare con un preavviso di 7 giorni o, in caso di urgenza, di almeno 48 ore, provvede alla formulazione delle proposte per l'elaborazione e l'approvazione, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, del piano di gestione dei rischi in agricoltura da parte del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Le proposte devono essere presentate entro e non oltre il 30 ottobre, per consentire l'acquisizione dell'intesa e l'approvazione del piano entro il 30 novembre come previsto dall'art. 4 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n.102 e s.m.i.

847



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Articolo 3

In mancanza di proposte presentate entro la data del 30 ottobre, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali procede alla formulazione del piano, avvalendosi delle indicazioni delle Regioni e delle Province autonome.

Articolo 4

Per l'elaborazione delle proposte, la Commissione si avvale delle informazioni agrometeorologiche e dei dati statistici assicurativi, acquisiti nella banca dati istituita con decreto 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 30.03.2003, n. 175. Si avvale inoltre, di ogni altra utile informazione, riscontrabile nelle banche dati del sistema informativo agricolo nazionale e dei sistemi informativi regionali e degli Enti locali.

Articolo 5

Per l'esame dettagliato e l'analisi delle informazioni agrometeorologiche e dei dati statistici sulle assicurazioni, nonché per la valutazione tecnica delle proposte, possono essere costituiti uno o più sottocommissioni. Ai lavori delle sottocommissioni può partecipare anche un esperto designato da ciascun componente.

Articolo 6

La Commissione è convocata dal Presidente. A conclusione di ogni riunione è redatto un verbale che, qualora non deliberato nella stessa riunione, viene portato all'approvazione della seduta immediatamente successiva.

Articolo 7

Le sottocommissioni sono convocate dal coordinatore scelto tra i propri componenti e da essi nominato. A conclusione dei lavori ogni sottocommissione redige una relazione da sottoporre all'esame e all'approvazione della Commissione.

Articolo 8

Gli adempimenti di segreteria della Commissione sono svolti dall'Ufficio DISR 6 della Direzione generale dello sviluppo rurale, che coordina le attività del settore gestione delle crisi in agricoltura, e presso cui viene depositato ogni atto e documento, compreso il registro dei verbali della Commissione.

Articolo 9

Ai componenti della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione tecnica si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato come previsto dall'art. 4, comma 3, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e s.m.i.

ky



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Capo III

Abrogazioni

Articolo 10

Il decreto ministeriale 30 luglio 2004, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente Decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro
Gian-Marco Centinaio